

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTI l'art. 16 ter, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e s.m.i., nel quale si stabilisce che "La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative" e l'art. 16 quater del medesimo decreto legislativo nel quale si prevede che "la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale"

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare la lettera c del paragrafo 1 dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M., acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei provider, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per

l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 31, comma 1, ultimo periodo dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, in base al quale le modifiche ai criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività E.C.M., nonché i relativi termini di adeguamento, sono approvati dalla Commissione nazionale in condivisione con il C.T.R.;

CONSIDERATA la proposta di modifica avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM, nella seduta del 24 gennaio 2022, relativamente al punto 11 del documento denominato "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM";

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione continua, nelle sedute del 27 gennaio 2022 e del 22 aprile 2022, ha esaminato la proposta avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM, deliberando di trasmetterla, con modifiche, per il necessario parere del Comitato Tecnico delle Regioni;

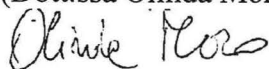
ATTESO il parere espresso dal Comitato tecnico delle Regioni nel corso della riunione del 06.06.2022, reso ai sensi dell'art. 31 comma 1 dell'Accordo Stato- Regioni del 2 febbraio 2017.

DELIBERA

1. La modifica del punto 11 del documento denominato "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM".
2. La modifica sopra indicata è dettagliata nell'allegato, parte integrante della presente delibera.
3. Le Regioni si impegnano ad effettuare ogni necessaria implementazione informatica entro e non oltre il 31.12.2022

Roma, 8 giugno 2022

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)



DOCENZA, TUTORING E ALTRI RUOLI

TIPOLOGIE FORMATIVE	VERIFICHE	CREDITI
Docente/relatore ad eventi residenziali; Docente/relatore ad eventi FAD sincroni (tipologia 9) Docente/relazioni ad eventi FAD asincroni, preparazione materiale/story board e registrazione di un videocorso (tipologia 7, 8) Esperto di contenuto in eventi FAD asincroni/e-learning (tipologia 8): preparazione di progetti/story board, materiale durevole e registrazioni per l'erogazione di un videocorso, valutazione degli apprendimenti/esiti/ricadute/outcome	Documentazione attestata dal Provider	• 1 credito ogni 20 minuti;
Tutoring in training individualizzato/ formazione sul campo Coordinatore/Responsabile scientifico attività di FSC qualora svolga attività di coordinamento dei gruppi o delle attività, e/o di valutazione degli apprendimenti/esiti/ricadute;	Documentazione attestata dal Provider	• 1, 5 credito l'ora (ora non frazionabile);
Responsabile scientifico in eventi residenziali e FAD sincroni, asincroni (tipologia 7,8, 9) e blended	Documentazione attestata dal Provider	• 20 % dei crediti erogati ad evento con arrotondamento del primo decimale (per eccesso)
Tutor d'aula in eventi accreditati (RES) Tutor eventi FAD sincroni (tipologia 9)	Documentazione attestata dal Provider	• 1 crediti/ora (ore non frazionabili);
Tutor FAD asincrono (tipologia 7 e 8)	Documentazione attestata dal Provider	• 5 crediti/per mese di tutoraggio (fino ad un massimo di 30 creditiper evento);
Moderatore in eventi RES e FAD sincroni (tipologia 9) laddove svolge il ruolo di presentazione e supporto ai relatori, di facilitatore ed animatore nei momenti di discussione.	Documentazione attestata dal Provider	• 1 credito a sessione di moderazione